

COMUNE DI MONTEROTONDO

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 30 ottobre 2008

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Disposizioni generali.

1. Il Comune di Monterotondo, nell'ambito territoriale della Regione Lazio, fa parte della Repubblica Italiana e, secondo i principi fissati dalla Costituzione, è un ente locale autonomo, cui compete il titolo di Città, concesso da Papa Gregorio XVI in data 22 novembre 1845 e rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 giugno 1978, al Comune di Monterotondo è stata conferita la Medaglia d'Argento al Valor Militare per Attività Partigiane. I fatti d'armi che iniziarono il 9 settembre 1943 e proseguirono per nove mesi, fino al 6 giugno 1944, videro i partigiani monterotondesi sostenere coraggiosamente la Resistenza ai nazifascisti, dando alla causa della Liberazione notevole contributo di sangue e di valore.
3. Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvata dall'Istituto Centrale di Statistica.
4. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto del Comune. Il rapporto tra il Comune, la Regione, la Provincia e gli altri Enti Locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione ed associazionismo nel pieno rispetto delle posizioni istituzionali.
5. Il Comune, in forza dell'art. 117 della Costituzione, nonché dell'art. 4 della Legge 5 giugno 2003 n. 131, ha potestà normativa autonoma, che si esplica nella potestà statutaria ed in quella regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite. Ha altresì autonomia impositiva e finanziaria nel rispetto del proprio Statuto e delle leggi e regolamenti di coordinamento della finanza pubblica.
6. La sede comunale è stabilita in Monterotondo, Piazza Guglielmo Marconi al numero civico 4, tuttavia, gli Organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse.
7. Il Gonfalone e lo Stemma della Città di Monterotondo sono quelli storici, così come definiti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 1997. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.
L'Amministrazione comunale può adottare forme stilizzate dello stemma della Città ai fini della comunicazione istituzionale e del rilascio del patrocinio. Apposito regolamento ne stabilirà le modalità di utilizzo.

8. Il Comune di Monterotondo partecipa alle Associazioni italiane ed internazionali degli Enti Locali, nell'ambito di un processo d'integrazione europea ed internazionale teso a valorizzare il ruolo dei poteri locali.

Art. 2. Scopi e Finalità.

1. Il Comune promuove:

- a) lo sviluppo sociale ed economico della comunità e la tutela del territorio, risorsa da utilizzare secondo i principi della sostenibilità ambientale al fine di consegnarla integra alle nuove generazioni;
- b) la tutela della vita della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali e educativi;
- c) l'effettivo diritto allo studio, alla cultura, all'educazione permanente e ricorrente e promuove la formazione professionale e l'orientamento al lavoro, anche attraverso la gestione di tali servizi;
- d) la valorizzazione delle risorse culturali, storiche ed artistiche della città e l'integrazione fra le diverse etnie presenti sul territorio, valorizzando e rispettando le diverse forme di cultura, di socialità e di costume nel segno di una società multietnica, realizzando politiche ed iniziative d'accoglienza degli stranieri;
- e) la programmazione e lo sviluppo del commercio della piccola e media impresa, dell'artigianato e del terziario avanzato;
- f) il rilancio del turismo collegato alla valorizzazione e promozione della produzione artigianale ed agricola, nonché alla fruizione del patrimonio ambientale, culturale ed archeologico;
- g) la tutela della vita e la salvaguardia dei diritti degli animali previsti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria;
- h) forme di solidarietà della comunità locale, in particolare nei confronti delle fasce di popolazione più svantaggiate, anche in collaborazione con le organizzazioni sindacali e del volontariato;
- i) ogni azione per l'educazione alla pace, ripudiando la guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Pone i valori della solidarietà, dell'eguaglianza, della libertà alla base della propria azione d'indirizzo della collettività, anche perché, tali valori costituiscono patrimonio della Città di Monterotondo che, alla Resistenza ha dato un notevole contributo di sofferenze e di sangue;
- j) iniziative per favorire pari opportunità, anche attraverso la promozione di tempi e modalità dell'organizzazione di vita adeguati alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori, anche istituendo una consulta cittadina per i tempi della città ed una commissione per le pari opportunità tra i sessi.

2. Il Comune pone in essere:

- a) ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini, in particolare dei giovani e di tutti coloro i quali, ancora in età lavorativa, hanno perduto il lavoro, promuovendo e sostenendo, fra l'altro, la cooperazione;

- b) ogni azione per garantire il diritto alla casa, inteso come diritto di tutti i cittadini, ad avere una casa adeguata ai propri bisogni e ad un costo proporzionato al reddito del nucleo familiare;
 - c) le azioni amministrative più opportune al fine di promuovere l'insediamento di presidi giudiziari nell'ambito comunale.
3. Il Comune, in conformità ai principi posti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia approvati dall'Assemblea Generale dell'O.N.U. in data 20 novembre 1989, tutela i diritti dei bambini e ne promuove, in particolare, il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella scuola, nella famiglia e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità; considera il diritto allo studio prerogativa inalienabile ed assicura la più ampia partecipazione dei bambini e dei giovani alle scelte della comunità locale.
 4. Il Comune valorizza il ruolo degli anziani e la specificità delle loro capacità ed esperienze, quale risorsa inalienabile per la crescita sociale della comunità.
 5. Il Comune contribuisce a garantire la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, nonché il rispetto dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori od autorizzatori. All'uopo, quando pone in essere attività di mero rilievo internazionale nelle materie ad esso attribuite, lo comunica alla Regione Lazio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, nonché al Ministero per gli Affari Esteri.
 6. Il Comune contribuisce, attraverso la Polizia Amministrativa Locale, a garantire la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica nel territorio comunale.
 7. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico quale strumento educativo e di socializzazione.
 8. Il Comune adotta le misure necessarie alla prevenzione, conservazione, difesa e recupero dell'ambiente attuando, ove necessario, piano per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause d'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

Art. 3. Funzioni.

1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni si esplica nell'ambito territoriale, così come delimitato nel terzo comma dell'articolo 1.
2. Il Comune, in forza del disposto di cui all'art. 118 della Costituzione, è titolare di funzioni amministrative proprie che riguardano la popolazione e il territorio secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini nelle loro formazioni sociali, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'art.12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 4. Rappresentanza della comunità.

1. Il Comune cura gli interessi della comunità secondo il proprio ordinamento e nei limiti della propria competenza.
2. Il Comune rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione del territorio.
3. Il Comune emana provvedimenti, fornendo direttive ed indicazioni, di cui devono tener conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di interesse locale.
4. Spetta al Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, la rappresentanza processuale dell'Ente Comune dinanzi a qualsiasi organo giudiziario, ordinario, amministrativo o speciale.
5. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, resiste od agisce in giudizio sentito il dirigente del settore competente dell'oggetto della lite, il quale, con atto motivato, si assume la responsabilità del giudizio in caso di lite temeraria e/o difesa emulatoria.
6. Spetta altresì al Sindaco, sentito il dirigente del settore competente, intraprendere ogni azione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati i quali, nell'esercizio delle loro competenze, abbiano cagionato una lesione degli interessi della comunità.

Art. 5. Albo Pretorio ed informazione.

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto dei principi della trasparenza amministrativa, della partecipazione, della pubblicità e della effettiva conoscibilità.
2. Nel municipio sono previsti appositi spazi, facilmente accessibili, da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini una pubblicità adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità regolamentate, nonché l'allocatione di idonee bacheche all'esterno del municipio in guisa tale da realizzare il principio della effettiva conoscibilità per tutti i cittadini.
4. Il Comune nella sua organizzazione deve istituire l'Ufficio del Difensore Civico o ufficio equipollente.

Art. 6. Statuto.

1. Il Comune determina il proprio ordinamento mediante lo Statuto, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi fissati dalla legge. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
2. Il procedimento per le modifiche dello Statuto è disciplinato dal comma 4 dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le modifiche sono sottoposte a referendum, nei modi e con le procedure previste dal regolamento, quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, almeno un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

Art. 7. Regolamenti.

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione in materia amministrativa, nonché per le materie che la Legge e lo Statuto prevedono siano disciplinate a mezzo di regolamenti comunali, oltre che per tutte quelle materie in cui il Comune esercita funzione.
2. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
3. Gli atti amministrativi, a pena di nullità, devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 8. Ordinanze.

1. Il Sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione e l'osservanza di norme legislative, statutarie e regolamentari.
2. L'emanazione di ordinanze urgenti e contingibili di cui al comma 4 dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come successivamente modificato ed integrato, devono essere limitate al tempo in cui permane la necessità.
3. Tutte le ordinanze devono, in ogni caso, essere adeguatamente motivate.
4. Quando sussistano particolari ragioni di urgenza, le ordinanze possono essere emanate in forma orale, a condizioni che le stesse siano convalidate e motivate per iscritto nei successivi dieci giorni.
5. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'Albo Pretorio per almeno dieci giorni ed ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere altresì notificate agli interessati.

TITOLO II - AZIONE E PARTECIPAZIONE POPOLARE - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 9. Titolari dei diritti di partecipazione.

1. I diritti di partecipazione di cui al presente capitolo spettano, fatta eccezione per l'esercizio del voto nei referendum, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Monterotondo:
 - a. ai cittadini residenti nel Comune di Monterotondo, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b. ai cittadini non residenti nel Comune di Monterotondo, ma che ivi esercitano la propria attività di lavoro o di studio certificata secondo le norme regolamentari;
 - c. agli stranieri residenti nel Comune di Monterotondo.
2. Il Comune, riconoscendo i bambini ed i giovani quale risorsa preziosa per la comunità, contribuisce, insieme alle famiglie alla scuola ed agli altri soggetti preposti, alla loro formazione ed educazione civica.

Art. 10. Diritto all'informazione.

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento ed in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3. In nessun caso può essere vietata, a chi vi abbia interesse, l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio Comunale, nonché del provvedimento riguardante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.
4. Apposito regolamento assicura ai cittadini, singoli ed associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.
5. Il Comune, per tali fini, è dotato di un apposito ufficio per le informazioni ai cittadini.

Art. 11. Iniziativa popolare.

1. I cittadini esercitano la facoltà di iniziativa riguardo agli atti di competenza del Consiglio Comunale, presentando un progetto redatto in articoli ed accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 1.500 sottoscrizioni raccolte nei quattro mesi precedenti al deposito.
2. Il Consiglio Comunale delibera, nel merito del progetto di iniziativa popolare, entro tre mesi dal deposito. Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del Consiglio Comunale per illustrarlo.

Art. 12. Iniziativa del cittadino, singolo o associato.

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte, presentate per iscritto, devono essere esaminate dall'ufficio competente, il quale esprime un giudizio di ammissibilità, di rilevanza e di opportunità sul contenuto delle stesse. La risposta deve pervenire all'istante nel termine di giorni trenta, in ossequio ai principi della legge n. 241/90 e modifiche successive. Sono inammissibili le istanze, le petizioni e le proposte non dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi o che riguardano le materie per le quali non sono ammessi i referendum consultivi di cui agli articoli 13 e 14 del presente Statuto.

3. Il responsabile dell'ufficio competente, qualora ritenga rilevante ed opportuna l'istanza, la petizione o la proposta, sentita la Giunta Comunale, comunica al cittadino istante o proponente, singolo od associato, l'atto amministrativo con il quale l'ente intende recepirlo.
4. Di tutte le istanze, petizioni e proposte presentate e delle decisioni assunte, viene data pubblicazione attraverso i periodici comunali e altri mezzi di informazione.

Art. 13. Forme associative e rapporti con il Comune.

1. Il Comune valorizza, secondo le finalità loro proprie, le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione all'attività pubblica e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.
2. In particolare, le organizzazioni del volontariato, comunque costituite, potranno svolgere le loro attività di intervento anche nell'ambito della Consulta Permanente del Volontariato già istituita dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle condizioni fissate per il raggiungimento delle finalità istituzionali previste ed in questo Statuto integralmente riconfermate.
3. Il Comune è altresì impegnato a sviluppare le proprie iniziative nel quadro delle attività promosse con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato e delle libere forme associative a sostegno del recupero di ogni forma di emarginazione sociale.
4. Il Comune istituirà un albo aggiornato annualmente ove verranno iscritti, a domanda e previa deliberazione del Consiglio Comunale, gli organismi associativi e di volontariato operanti nel territorio comunale.
5. Il Consiglio Comunale può istituire consulte di settore su tematiche di interesse locale. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento saranno disciplinati in apposito regolamento.

Art. 14. Referendum consultivo.

1. Il Consiglio Comunale può promuovere, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, referendum popolari consultivi relativi ad atti generali di propria competenza, ad eccezione:
 - a. del bilancio e del conto consuntivo;
 - b. dei provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
 - c. dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - d. dei provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni;
 - e. dei provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
3. Il Regolamento del Consiglio Comunale definisce le forme e le garanzie per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.

Art. 15. Referendum consultivo di iniziativa popolare.

1. Il Sindaco indice il referendum consultivo di iniziativa popolare quando sia stata depositata, presso il Consiglio Comunale, una richiesta che rechi almeno numero tremila sottoscrizioni raccolte nei quattro mesi precedenti.
2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del Consiglio Comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum consultivo, nonché:
 - a. dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - b. dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - c. degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
 - d. del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
 - e. degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose.
3. Qualora prima dello svolgimento del referendum consultivo di iniziativa popolare, gli Organi del Comune competenti abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, decide se il referendum non debba più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito. La discussione e le determinazioni sul risultato del referendum devono essere effettuate dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 16. Disposizioni sul referendum.

1. Il regolamento del Consiglio Comunale determina le modalità per lo svolgimento dei referendum, per l'informazione ai cittadini e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.
2. Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum consultivi di iniziativa popolare in un anno.
3. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum consultivi di iniziativa popolare, si segue l'ordine di deposito presso il Consiglio Comunale.
4. I referendum non sono validi se non hanno partecipato al voto almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.
5. I referendum sono indetti dal Sindaco.
6. I referendum previsti nel presente Statuto non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali

Art. 17. Altre forme di consultazione popolare.

1. Il Comune prevede forme di consultazione della popolazione per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione dei servizi, dei piani e programmi generali riguardanti i vari settori dell'Amministrazione o prima di prendere decisioni o successivamente all'attuazione di provvedimenti.

La consultazione può avvenire, secondo le modalità previste dal regolamento, attraverso le seguenti forme:

- a. convocazione di apposite assemblee con la popolazione;
- b. convocazione di comitati, associazioni competenti in materia, al fine di acquisire pareri, proposte, valutazioni;
- c. realizzazione di ricerche e sondaggi presso la popolazione.

Art. 18. Azione popolare.

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni od ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della Legge n. 349/1986, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettino al Comune conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato a favore dell'Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Art. 19. Il Difensore Civico.

1. Il Difensore Civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione del Comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti controllati e/o partecipati dal Comune.
2. In particolare il Difensore Civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, dello Statuto e dei regolamenti del Comune.
3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, con il voto della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in mancanza di ciò in prima e seconda votazione, alla terza verrà eletto a maggioranza dei votanti, entro una rosa di nomi indicati dalla Conferenza dei Capigruppo, anche sulla base di proposte avanzate dalle associazioni riconosciute dal Comune, visti e valutati i curricula richiesti, resta in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
4. Il Consiglio Comunale con propria norma regolamentare determina i requisiti soggettivi per la designazione e le cause di incompatibilità.
5. Il Difensore Civico cessa dalla carica:
 - a. alla scadenza del mandato triennale;
 - b. per dimissioni, morte o impedimento grave;
 - c. in caso di rinvio a giudizio o se raggiunto da provvedimenti cautelari;
 - d. quando il Consiglio Comunale, con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, deliberi la revoca per gravi violazioni della legge, dello Statuto o dei regolamenti comunali.
6. Il Difensore Civico agisce di propria iniziativa o su proposta dei cittadini singoli o associati.
7. Quando il Difensore Civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e del buon andamento:

- a. trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;
 - b. in caso di gravi e persistenti inadempienze dell'Amministrazione comunale, spirato il termine indicato nella comunicazione scritta, può richiedere al Sindaco l'esercizio di poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisate nel regolamento;
 - c. può richiedere la promozione dell'azione disciplinare;
 - d. sollecita il Consiglio Comunale, la Giunta o il Sindaco, che hanno obbligo di provvedere, ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informandone, in ogni caso, il Consiglio Comunale;
 - e. riferisce annualmente al Consiglio Comunale sui risultati della propria attività.
8. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione della legge.
 9. Al Difensore Civico è corrisposta una indennità, non superiore a quella prevista per l'Assessore, da stabilire con delibera del Consiglio Comunale all'atto della nomina.
 10. Il Difensore Civico, dalla data della sua istituzione, esercita il controllo nei casi previsti dal comma 2, dell'art. 127 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 11. Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la deliberazione, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

TITOLO III - GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 20. Il Consiglio Comunale.

1. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla Legge.
2. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal relativo regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione, nonché la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e a tal uopo, con norme regolamentari fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio medesimo, servizi, attrezzature, apposite strutture e risorse finanziarie. Con lo stesso regolamento consiliare il Consiglio Comunale disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. Il Consiglio Comunale è sciolto in caso di cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati, purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

5. Si ha infine scioglimento del Consiglio nell'ipotesi di riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio.
6. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo a mezzo di mozioni, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'Ente.
7. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Apposito regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
8. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 21. Il Consigliere comunale.

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autentico in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, secondo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga, qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, a norma dell'art. 141 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
3. I Consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, previa richiesta scritta e senza motivazione alcuna, hanno diritto di ottenere in tempo reale dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti da esso dipendenti e/o partecipati, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno altresì diritto di presentare interrogazioni interpellanze e mozioni.
5. Il Consigliere comunale decade dalla carica per la mancata ed ingiustificata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale, al primo Consiglio immediatamente successivo all'ultima assenza, inserisce all'ordine del giorno dei lavori consiliari, la ratifica della decadenza dell'assente dalla carica di Consigliere comunale e, contestualmente, la procedura di surroga. Il Consigliere comunale interessato ha diritto di presentare le note giustificative delle sue assenze fino all'inizio della votazione del Consiglio sulla decadenza dalla carica e contestuale surroga.
6. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal Capo IV del Titolo III del D. Lgs. n. 267/2000, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni. In nessun caso l'ammontare mensile percepito da un Consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il Sindaco.

Art. 22. Competenze del Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza in ordine ai seguenti atti fondamentali: lo Statuto dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché:
 - a) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - b) le convenzioni del Comune con altri e quelle tra il Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - c) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - d) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - e) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - f) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, e/o partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - g) la contrazione dei mutui e le aperture di credito non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale stesso e la emissione dei prestiti obbligazionari;
 - h) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, le concessioni e gli appalti che non sono previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio medesimo o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri Funzionari;
 - j) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio stesso presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti sopra esposti non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio le quali sono sottoposte a ratifica del Consiglio stesso nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio Comunale verifica, almeno una volta l'anno, l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, concertando con gli stessi eventuali adeguamenti che si rendessero necessari. All'uopo il Presidente del Consiglio Comunale convoca apposita seduta del Consiglio stesso, ove il Sindaco e gli Assessori riferiscono sullo stato di attuazione del programma e dei progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 23. Il Presidente del Consiglio Comunale.

1. Il Presidente del Consiglio, eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio stesso, presiede l'assemblea. Al Presidente sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio Comunale.
2. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte da un Vicepresidente vicario, nominato dal Presidente stesso tra i Consiglieri di minoranza, sentita la Conferenza dei Capigruppo. In caso di impedimento del Vicepresidente vicario, le relative funzioni sono svolte da altro Vicepresidente nominato dal Presidente fra i Consiglieri comunali, sentita la Conferenza dei Capigruppo. Il Presidente deve procedere alla nomina dei due Vicepresidenti entro la seconda seduta utile e darne comunicazione al Consiglio Comunale.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, anche avvalendosi di mezzi informatici e/o telematici.

Art. 24. Commissioni consiliari di garanzia e di controllo.

La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite dal Consiglio Comunale, è attribuita ad uno dei componenti rappresentanti l'opposizione consiliare.

Art. 25. Elezione del Sindaco e del Consiglio.

1. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale sono eletti a suffragio universale e diretto entro i termini e secondo la procedura stabilita dalla legge.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
3. Entro e non oltre la seconda seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alle elezioni, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. Il Sindaco e la Giunta decadono nei modi stabiliti dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 26. Funzioni del Sindaco.

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e dell'indirizzo della Giunta, di cui promuove e coordina l'attività. Assume, dopo la proclamazione, tutte le funzioni, compresa quella di Ufficiale di Governo.
2. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale.
3. Il Sindaco rappresenta il Comune e ne dirige l'Amministrazione secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale; esplica il suo mandato in osservanza delle Leggi e delle norme del presente Statuto; assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, la Regione e tutte le altre istituzioni economiche, culturali, sociali, promuovendo ogni iniziativa tesa allo sviluppo della collettività; assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti; indice i referendum e ne proclama i risultati; invia le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione politica generale del Comune; concorda con gli Assessori le dichiarazioni che questi intendono rendere, impegnando la politica generale del Comune.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza dal precedente incarico.
5. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché del presente Statuto e dei regolamenti comunali.
6. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
7. Il Sindaco può delegare al Vice Sindaco e ad un altro Assessore il compimento di singoli atti di sua competenza. In assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le relative funzioni sono attribuite all'Assessore anziano, ossia a colui che ha assunto la carica assessorile per maggiore periodo, anche avendo riguardo alle precedenti consiliature. Medesimo criterio si applica in anche assenza di questo ultimo.
8. Spettano al Sindaco, oltre ai compiti attribuitigli dalla Legge e dallo Statuto, tutti i compiti non espressamente riservati agli altri Organi del Comune o al Segretario.
9. Il Sindaco promuove e firma gli accordi di programma.
10. Il Sindaco può delegare singoli Consiglieri comunali ad esercitare i propri poteri in ordine allo Stato Civile di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 396/2000.
11. Il Sindaco, previa delibera della Giunta, nomina il Direttore Generale che provvede all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'ente, secondo termini e modalità indicate nello specifico regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 27. Deleghe del Sindaco e composizione della Giunta.

1. Il Sindaco può conferire speciali deleghe agli Assessori nominati ed ai Consiglieri comunali per casi specifici e singole materie, che la Legge e lo Statuto riservano alla sua competenza.
2. Agli Assessori è delegata la funzione di impulso dell'attività amministrativa; può altresì essere delegata la firma di atti, specificamente indicati nell'atto di delega che la Legge o lo Statuto riservano alla competenza del Sindaco.
3. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune.
4. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nell'atto di delega al Segretario Generale ed ai Dirigenti di unità organizzative di massima dimensione.
5. Le deleghe di cui al presente articolo conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.
6. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da numero di Assessori stabilito dal Sindaco, fermo restando il limite minimo di sei e massimo di dieci, come stabilito dall'art. 47, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
7. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 28 Funzioni della Giunta Comunale.

1. La Giunta Comunale svolge funzioni esecutive di indirizzo e di controllo politico amministrativo. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta compie tutti gli atti che non siano riservati, dalla Legge, al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. E' altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori stabilito dal Sindaco ai sensi dell'articolo precedente.
3. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari al solo fine di relazionare su questioni di loro competenza.
4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni e delibera, a maggioranza, con l'intervento della maggioranza dei componenti.
5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco e degli Assessori.
6. Ogni anno gli Assessori, anche sulla base delle proposte dei dirigenti, individuano gli obiettivi, le priorità e i piani da realizzare e da inserire nel programma amministrativo che sarà approvato dalla Giunta.
7. Dal programma debbono emergere gli obiettivi che saranno assegnati ai dirigenti unitamente alle necessarie risorse umane ed economiche.

Art. 29. Il Segretario Comunale.

1. Il Segretario Comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
2. In particolare il Segretario Comunale svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi del Comune e dei singoli Consiglieri, nell'ambito del Consiglio Comunale, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa e delle proposte di deliberazione, alle Leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, ne coordina l'attività e dirime i conflitti di competenza.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 30. Principi generali.

1. Il Comune riconosce il lavoro del proprio personale risorsa fondamentale al servizio della Comunità locale, ne favorisce il miglioramento delle condizioni e lo sviluppo qualitativo.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi riconosce l'autonomia professionale e decisionale dei dirigenti.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è ispirato ai criteri di massima funzionalità. A tal fine esso deve prevedere procedure di reclutamento del personale che siano adeguatamente pubblicizzate, imparziali, economiche, celeri, oggettive e trasparenti nel rispetto delle pari opportunità.
4. Alla gestione del personale deve essere garantita, nei limiti consentiti dalla legge e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, la dovuta elasticità mansionale, la flessibilità organizzativa e gli strumenti di incentivazione della produttività lavorativa.
5. La struttura organizzativa del Comune si fonda sulla dotazione organica, intesa come risorsa flessibile e dinamica vincolata esclusivamente dalla omogeneità dell'intervento, dalla funzionalità, dalla economicità e dalla efficienza del servizio.

Art. 31. Struttura dell'ente, organizzazione degli uffici e del personale.

1. La struttura organizzativa del Comune è definita dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, in sede di Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza e di buon andamento della pubblica amministrazione.
2. L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale ed è finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali del Comune.
3. L'organizzazione è informata ai seguenti principi:
 - a) distinzione tra responsabilità di indirizzo-controllo e quella di gestione;
 - b) articolazione e coordinamento delle strutture organizzative secondo funzioni omogenee;
 - c) responsabilizzazione delle posizioni dirigenziali rispetto agli obiettivi di settore assegnati, alla gestione delle risorse e al complesso funzionamento della struttura amministrativa;

- d) gestione dei contratti di lavoro ai fini di valorizzare il personale, incentivandone la formazione, l'assunzione di responsabilità operative, la collaborazione intersettoriale, la previsione di un sistema premiante;
 - e) imparzialità e trasparenza amministrativa;
 - f) finalizzazione dell'attività al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini;
 - g) snellezza e funzionalità dell'attività;
 - h) flessibilità organizzativa e mobilità del personale per il migliore utilizzo delle risorse in relazione all'evoluzione del bisogno dei cittadini, anche mediante processi di riconversione professionale;
 - i) verifica periodica dello stato di attuazione dei programmi;
 - k) collegamento delle attività dei servizi attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza di cui all'art. 24 della Legge n. 241/90;
 - l) trasparenza, attraverso l'istituzione del servizio per l'informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso, fissandone i limiti temporali;
 - m) decentramento amministrativo dei servizi locali.
4. L'apparato organizzativo interagisce con piena autonomia gestionale tra i livelli istituzionali dell'ente e la comunità locale ed è determinato in relazione all'attribuzione ed alle funzioni che derivano al Comune dalla Legge e/o dai programmi dell'Amministrazione e/o dalle deleghe regionali e/o provinciali.
 5. Gli orari di servizio, di apertura al pubblico degli uffici comunali e di lavoro sono armonizzati con le esigenze dell'utenza e con gli orari del lavoro privato, avendo riguardo anche alle previsioni di cui all'art. 38 del presente Statuto.
 6. Spettano ai dirigenti, secondo le competenze definite dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali, tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresa l'individuazione dei mezzi necessari al conseguimento dei programmi indicati dagli organi politici.

Art. 32 Organizzazione del lavoro.

L'organizzazione del lavoro nell'ambito comunale è informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione per atti di dettaglio, per progetti obiettivo e per programmi;
 - b) individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- superamento della separazione rigida delle competenze nella ripartizione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 33. Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali.

1. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal Sindaco, sentito il Direttore Generale se nominato, a tempo determinato, con provvedimento motivato, secondo le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La durata dell'incarico è correlata all'attuazione dei programmi e al conseguimento degli obiettivi ivi previsti e non può superare la durata del mandato elettivo del Sindaco.

2. Il Comune può procedere alla copertura temporanea di posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziale o comunque di alta specializzazione, mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità di attivazione di tali incarichi da parte della Giunta.
3. In riferimento all'evoluzione degli indirizzi di bilancio approvati dal Consiglio e agli obiettivi definiti dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione, il Sindaco può ridefinire la sfera delle competenze degli incarichi dirigenziali già assegnati.
4. Il Sindaco attribuisce gli incarichi dirigenziali:
 - a) fra il personale di ruolo con qualifica dirigenziale;
 - b) mediante l'assunzione dall'esterno per la copertura di qualifiche previste nella dotazione organica, previa deliberazione della Giunta, mediante contratto di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;
 - c) al di fuori della dotazione organica nei limiti stabiliti dalle norme.
5. Gli incarichi dirigenziali sono revocati in caso di inosservanza delle direttive impartite, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi indicati nei contratti collettivi di lavoro.
6. La Giunta definisce il trattamento economico accessorio dei Dirigenti, sentito il Direttore Generale o il Nucleo di Valutazione, in rapporto alla graduazione delle funzioni e delle responsabilità dei singoli incarichi dirigenziali e secondo la metodologia approvata dalla Giunta stessa.
7. Il Sindaco può conferire, previa deliberazione di Giunta, con le modalità di cui al precedente comma 4, lettere b) e c), anche incarichi di alta specializzazione.
8. Nel caso l'organizzazione del Comune non preveda la presenza di personale di qualifica dirigenziale, il Sindaco può incaricare i responsabili degli uffici e/o dei servizi dello svolgimento delle relative funzioni.

Art. 34 Competenze dei Dirigenti.

1. I Dirigenti provvedono alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle attività loro assegnate con riferimento al contenuto della funzione dell'ufficio dirigenziale al quale sono preposti, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli Organi di direzione politica ed in conformità alle direttive generali del Sindaco, del Direttore Generale e, ove questi non sia nominato, del Segretario Generale, nelle loro rispettive competenze. I Dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. Spetta al Direttore Generale, in caso di inerzia dei Dirigenti e salva l'azione disciplinare nei loro confronti, il potere di intervento sostitutivo, in conformità alle direttive impartite dal Sindaco. I Dirigenti sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione e/o fissati sulla base del sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali.
2. I Dirigenti adottano tutti gli atti di carattere gestionale, anche a carattere discrezionale, che non siano di competenza degli Organi di governo, del Segretario Generale o del Direttore Generale, ivi compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo.

Art. 35. Programmazione.

La relazione previsionale e programmatica consente la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'ente e deve essere aggiornata secondo le norme dello specifico regolamento.

Art. 36. Forme associative e di cooperazione.

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune, la Provincia e la Regione possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato degli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. In attuazione dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 14 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni, gli Organi del Comune favoriscono il ricorso ad accordi di programma per definire ed attuare opere, interventi o programmi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrale e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici.
4. L'organo competente in relazione all'oggetto dell'accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dell'accordo.
5. Il Comune può partecipare all'Unione comunale costituita da due o più Comuni, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione comunale sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

Art. 37. Area Metropolitana.

1. Il Comune di Monterotondo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D. Lgs. n. 267/2000, è ricompreso nell'Area Metropolitana di Roma, stante i rapporti di stretta integrazione territoriale tra i due Comuni, in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali della vita sociale, nonché alle relazioni culturali ed alle caratteristiche territoriali.
2. L'istituenda Città Metropolitana attua il decentramento previsto dal suo Statuto, salvaguardando le identità delle collettività locali, nel rispetto del principio di partecipazione del Comune alla Città Metropolitana stessa.

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 38. Pianificazione degli orari dei servizi.

1. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
2. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di competenza del Sindaco nella sua qualità di Ufficiale del Governo, così come disposto dall'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 39. Forme di gestione.

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee preventive forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 40. Gestione in economia.

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 41. Azienda speciale.

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende e ratificati, per l'efficacia, dal Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono designati e nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ed al di fuori di esso, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione. Nel Consiglio di Amministrazione deve essere rappresentata la minoranza consiliare, in ragione di un componente su tre componenti del Consiglio e di due componenti ove l'esecutivo sia composto da cinque o da sette Consiglieri.

Art. 42. Istituzione.

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce una Istituzione mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esami del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.
5. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, designati e nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Nel Consiglio di Amministrazione deve essere rappresentata la minoranza consiliare nel rispetto del criterio proporzionale, con l'attribuzione della Vice Presidenza.

Art. 43. Designazione, nomina, revoca e sostituzione degli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni.

1. La designazione, la nomina, la revoca e la sostituzione degli amministratori delle Aziende e Istituzioni comunali viene disposta dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Le dette figure devono essere scelte al di fuori del Consiglio Comunale e devono essere in possesso di comprovate esperienze amministrative desumibili dal curriculum personale.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi in cui i Consigli di Amministrazione delle Istituzioni e delle Aziende Speciali cessano dalla carica.

Art. 44. Bilancio e programmazione finanziaria.

1. Il Comune delibera entro ogni 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il predetto termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro ogni 30 giugno dell'anno successivo.

TITOLO VI - FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE

Art. 45. Autonomia finanziaria.

1. Il Comune, in forza dell'art. 119 della Costituzione, ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa e, pertanto, dispone di risorse autonome e compartecipa al gettito dei tributi erariali riferibile al proprio territorio, salvo disporre di risorse aggiuntive destinate dallo Stato per interventi speciali. A tali fini, stabilisce ed applica propri tributi ed entrate, nel rispetto dei principi costituzionali e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
2. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla Legge, il Comune determina l'entità, ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura l'erogazione. In ogni caso, le risorse derivanti dalle fonti di cui al comma precedente, in ottemperanza dell'art. 119 della Costituzione, debbono consentire al Comune di finanziare integralmente le funzioni pubbliche ad esso attribuite.
3. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione allo stato, alle condizioni sociali e alla capacità contributiva degli utenti.
4. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possono derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
5. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o all'istituzione e gestione dei servizi, possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie una tantum o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o in parti di essa,

anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

6. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.
7. Con deliberazione dell'Organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie, perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o degli interventi ed all'istituzione e gestione dei servizi.

Art. 46. Patrimonio comunale.

Il Comune ha un proprio patrimonio ad esso attribuito nel rispetto dei principi generali determinati dalle leggi statali e può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, senza tuttavia potersi avvalere di garanzie prestate dallo Stato sui prestiti contratti dallo stesso Comune.

Art. 47. Controllo di gestione.

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi ed interventi.
2. Qualora l'Amministrazione comunale si determini a contrattare, stabilendo la relativa procedura, la stipulazione dei relativi contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, contenente le indicazioni previste dall'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
3. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazioni, indicatori e parametri, nonché scritture contabili che consentano, oltre che il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, anche la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
4. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti, con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
5. Il Consiglio Comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, ai Revisori dei Conti, al Direttore Generale ed ai Funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 48 Equilibri di bilancio.

Il rispetto degli equilibri di bilancio del Comune, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, è verificato dalle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, le quali riferiscono al Consiglio Comunale l'esito delle verifiche in ordine al perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, nonché alla sana gestione finanziaria del Comune e al funzionamento del controllo interno. Il Presidente del Consiglio Comunale trasmette al Sindaco e ai Revisori dei Conti, per quanto di loro competenza, gli atti della Corte dei Conti contenenti le verifiche anzidette.

Art. 49. Revisori dei Conti.

1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei Revisori dei Conti, individuando le funzioni di verifica e di garanzia.
2. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi elettivi e burocratici del Comune ed i Revisori i quali dovranno, prima della nomina, certificare il possesso dei titoli e dei requisiti di legge per l'espletamento dell'ufficio.
3. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisione, in modo da assicurare i principi di imparzialità e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza.

Art. 50. Regolamento di contabilità.

Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e di quanto stabilito dall'art. 152 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

TITOLO VII - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 51 Trasparenza ed efficacia delle disposizioni tributarie.

1. Gli atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. Gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di atti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

5. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
6. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Art. 52 Informazione e conoscenza del contribuente.

1. L'Amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni amministrative vigenti in materia tributaria. Deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'Amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
3. L'Amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. L'Amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'Amministrazione comunale deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 53 Chiarezza e motivazione degli atti amministrativi.

1. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'Amministrazione comunale e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
 - a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 54 Tutela dell'integrità patrimoniale e della buona fede del contribuente.

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire nè prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal Codice Civile.
4. L'Amministrazione comunale è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
6. Non sono irrogate sanzioni, nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. In ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Art. 55 Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione comunale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'Amministrazione comunale, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'Amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione comunale può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata.

Art. 56 Garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente presso ogni Direzione Regionale delle Entrate, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della Legge n. 212 del 27/07/2000.
6. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta

giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 57 Concessionari della riscossione.

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'Amministrazione comunale, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.

TITOLO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 58. Termine per l'adozione dei regolamenti.

1. Il Consiglio Comunale delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili con la Legge e lo Statuto stesso.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, gli Organi competenti comunali effettuano una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello Statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle, ovvero adattare al nuovo ordinamento comunale.

Art. 59 Entrata in vigore.

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed affisso all'Albo Pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di eseguita pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.